

GROUP WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI GRUPPO

1. OBIETTIVO

La presente Policy (di seguito “Policy”) ottempera al vigente dettato normativo e, in particolare, alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24 del 2023 (*in attuazione della direttiva (UE) 2019/U1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*), c.d. “Decreto Whistleblowing”.

La Policy integra, pertanto, il modello di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs. 231 del 2001 e, in linea con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, imposta i **canali di segnalazione interna** richiesti dal predetto Decreto.

La Policy, in dettaglio, è volta a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di Sutter Industries S.p.A. e delle sue controllate (di seguito “Sutter” o il “Gruppo”), principi di controllo interno, policy e norme aziendali, che possano causare, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con una o più società del Gruppo, un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzietà anche solo di immagine) alle stesse, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito “Segnalazione”).

In particolare, a norma del Decreto Whistleblowing la Segnalazione potrà riguardare ogni comportamento, atto od omissione che leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato e che consistano in:

- (i) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ivi previsti;
- (iii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato (“**Allegato 1**”) e, comunque, in generale relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e

- protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (iv) ogni altro atto od omissione indicato nel Decreto Whistleblowing⁽¹⁾.

La presente Policy costituisce il riferimento per tutte le società italiane del Gruppo. I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

Si rimanda, inoltre, (i) all'articolo 6 del Decreto Whistleblowing che disciplina le condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna⁽²⁾ e (ii) agli articoli 7,8 e 9 del medesimo decreto, che normano le modalità / i canali di segnalazione esterna.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente Policy (di seguito “Destinatari” e/o “Segnalanti”) sono: a) i componenti degli organi sociali, i dipendenti del Gruppo; b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder del Gruppo (di seguito i “Terzi”).

3. LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con una o più società del Gruppo, sono tenuti ad attivare la presente Policy segnalando

-
- (1) Articolo 2, comma 1, lett. (a) [...] 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
- (2) La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi alle normative e ai principi di cui sopra.

Per “Segnalazione” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di Sutter, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali (es. procedure; Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001).

Le Segnalazioni **possono anche avvenire in forma anonima**. Tuttavia, Sutter raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l’evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l’identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all’esame della Segnalazione è l’Organismo di Vigilanza 231 (“Organismo di Vigilanza”). L’Organismo di Vigilanza, in base al contenuto della Segnalazione, potrà farsene carico o inoltrarla all’Ufficio Legale per il seguito di competenza. La Segnalazione potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- **e-mail**, all’indirizzo di posta elettronica: organovigilanza231@sutter.it con accesso limitato all’Organismo di Vigilanza 231;
- **lettera cartacea**, all’indirizzo di posta ordinaria: Sutter Industries S.p.A. - Organismo di Vigilanza 231, Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto di Borbera (AL), all’attenzione del Responsabile Ufficio Legale;
- **cassetta postale** installata in prossimità delle bacheche aziendali;

- **orale**, attraverso richiesta di incontro con l'Organismo di Vigilanza da presentare al Responsabile Ufficio Legale che si farà carico di organizzare l'incontro.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui al presente punto 3 della Policy e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: organovigilanza231@sutter.it, o, in caso di inoltro cartaceo, a Sutter Industries S.p.A. - Organismo di Vigilanza, Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto di Borbera (AL), all'attenzione del Responsabile Ufficio Legale, in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza, ove sia possibile rintracciare il mittente, rilascerà l'avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Sutter nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Sutter si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque attui, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che il Gruppo potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

5. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza, per tutto il Gruppo, dell'Organismo di Vigilanza, alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e - laddove possibile - l' "anonimizzazione" dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica e comunque entro 3 mesi dalla data di avviso di ricezione della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela del Gruppo, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio di Amministrazione della società del Gruppo interessata.

6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Whistleblowing, si informa che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Si rimanda, per ulteriori dettagli, al Decreto Whistleblowing (art. 12).

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gruppo Sutter informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni della Global Personal Data Protection (GDPR) Policy di Gruppo e alle relative informative privacy, cui si rimanda, nonché del Decreto Whistleblowing.

In ogni caso, i dati personali saranno limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla Organismo di Vigilanza in qualità di Titolare del trattamento, ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente


formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerge la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

Marzo 2023

La Direzione Aziendale
Gruppo Sutter



ALLEGATO 1 al D.Lgs. del 10.03.2023 n. 24

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

- i) [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante [codice dei contratti pubblici](#);
- ii) [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](#), recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della [direttiva 2009/81/CE](#);

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

- i) [articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); [decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53](#), recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le [direttive 89/665/CEE](#) e [92/13/CEE](#) per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'[allegato I della direttiva 2013/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il [decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72](#), recante attuazione della [direttiva 2013/36/UE](#), che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#), per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), di cui a:

- i) [decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45](#), recante attuazione della [direttiva 2009/110/CE](#), concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le [direttive 2005/60/CE](#) e [2006/48/CE](#) e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

- ii) [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44](#), recante attuazione della [direttiva 2011/61/UE](#), sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le [direttive 2003/41/CE](#) e [2009/65/CE](#) e i [regolamenti \(CE\) n. 1060/2009](#) e (UE) [n. 1095/2010](#);
- iii) [regolamento \(UE\) n. 236/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU [L 86 del 24.3.2012](#), pag. 1);
- iv) [regolamento \(UE\) n. 345/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
- v) [regolamento \(UE\) n. 346/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- vi) [decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72](#), recante attuazione della [direttiva 2014/17/UE](#), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#) (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- vii) [regolamento \(UE\) n. 537/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU [L 158 del 27.5.2014](#), pag. 77);
- viii) [regolamento \(UE\) n. 600/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU [L 173 del 12.6.2014](#), pag. 84);
- ix) [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218](#), recante recepimento della [direttiva \(UE\) 2015/2366](#) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le [direttive 2002/65/CE](#), [2009/110/CE](#) e [2013/36/UE](#) e il regolamento (UE) [n. 1093/2010](#), e abroga la [direttiva 2007/64/CE](#), nonché adeguamento delle disposizioni interne al [regolamento \(UE\) n. 751/2015](#) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- x) [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229](#), recante attuazione della [direttiva 2004/25/CE](#) concernente le offerte pubbliche di acquisto;
- xi) [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27](#), recante attuazione della [direttiva 2007/36/CE](#), relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- xii) [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195](#), recante Attuazione della [direttiva 2004/109/CE](#) sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la [direttiva 2001/34/CE](#);
- xiii) [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU [L 201 del 27.7.2012](#), pag. 1);
- xiv) [regolamento \(UE\) 2016/1011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle [direttive 2008/48/CE](#) e [2014/17/UE](#) e del [regolamento \(UE\) n. 596/2014](#) (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) [decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74](#), recante attuazione della [direttiva 2009/138/CE](#) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione solvibilità II);

xvi) [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180](#), recante attuazione della [direttiva 2014/59/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la [direttiva 82/891/CEE](#) del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i [regolamenti \(UE\), n. 1093/2010](#) e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181](#), recante modifiche del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), in attuazione della [direttiva 2014/59/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la [direttiva 82/891/CEE](#) del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i [regolamenti \(UE\), n. 1093/2010](#) e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

xvii) [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142](#), recante attuazione della [direttiva 2002/87/CE](#) relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) [decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30](#), recante Attuazione della [direttiva 2014/49/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) [decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415](#), recante recepimento della [direttiva 93/22/CEE](#) del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della [direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993](#) relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'[art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415](#), che ha recepito la [direttiva 93/22/CEE](#) relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il [regolamento \(UE\) 2017/1129](#) e la [direttiva \(UE\) 2019/1937](#) (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante [codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#);

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la [direttiva 2004/42/CE](#) e i [regolamenti \(CE\) n. 765/2008](#) e (UE) [n. 305/2011](#) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) [decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105](#), recante modifiche ed integrazioni alla [legge 9 luglio 1990, n. 185](#), recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della [direttiva 2009/43/CE](#), che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle [direttive 2010/80/UE](#) e [2012/10/UE](#) per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. [decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50](#), recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al [regolamento \(UE\) n. 996/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la [direttiva 94/56/CE](#) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) [decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35](#), recante attuazione della [direttiva 2008/96/CE](#) sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) [decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264](#), recante attuazione della [direttiva 2004/54/CEE](#) in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la [direttiva 96/26/CE](#) del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) [regolamento \(CE\) n. 391/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) [regolamento \(CE\) n. 392/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) [decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239](#), recante attuazione della [direttiva 2014/90/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la [direttiva 96/98/CE](#);

iv) [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165](#), recante attuazione della [direttiva 2009/18/CE](#) che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le [direttive 1999/35/CE](#) e [2002/59/CE](#);

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della [direttiva 98/41/CE](#) del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della [direttiva 2001/96/CE](#) in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#), recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal [decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121](#), recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della [direttiva 2009/123/CE](#) che modifica la [direttiva 2005/35/CE](#) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della [direttiva 2008/99/CE](#);

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) [decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), recante attuazione della [direttiva 2009/29/CE](#) che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) [decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#), recante attuazione della [direttiva 2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) [decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205](#), recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) [regolamento \(UE\) n. 1257/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 1013/2006](#) e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) [regolamento \(UE\) n. 649/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); [decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 649/2012](#) sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

- i) [decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84](#), recante attuazione della [direttiva 1999/94/CE](#) concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
- ii) [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194](#), recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- iii) [regolamento \(CE\) n. 782/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
- iv) [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale;
- v) [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), recante attuazione della [direttiva 2005/35/CE](#) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- vi) [regolamento \(CE\) n. 166/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le [direttive 91/689/CEE](#) e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
- vii) [regolamento \(CE\) n. 1005/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
- viii) [decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125](#), recante attuazione della [direttiva 2009/126/CE](#), relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
- ix) [decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257](#), recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
- xi) [decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2015/2193](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'[articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170](#);

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

- i) [decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49](#), recante attuazione della [direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- ii) [decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219](#), recante attuazione della [direttiva 2008/105/CE](#) relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle [direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE](#), nonché modifica della [direttiva 2000/60/CE](#) e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
- iii) [articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'[articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#);

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

- i) [regolamento \(CE\) n. 1936/2001](#) del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
- ii) [regolamento \(CE\) n. 1007/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
- iii) [regolamento \(CE\) n. 734/2008](#) del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
- iv) [articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- v) [regolamento \(UE\) n. 995/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
- vi) [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230](#), recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: [regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la [direttiva 1999/45/CE](#) e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 793/93](#) del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 1488/94](#) della Commissione, nonché la [direttiva 76/769/CEE](#) del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); [decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; [decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'[articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 6 aprile 2007, n. 46](#), riguardante gli adempimenti previsti dal [regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al [regolamento \(UE\) 2018/848](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 834/2007](#) del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

- i) [decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185](#), recante attuazione della [direttiva 2009/71/EURATOM](#) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
- ii) [decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28](#), recante attuazione della [direttiva 2013/51/EURATOM](#) del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- iii) [decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#), recante attuazione della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'[articolo 20, comma 1, lettera a\), della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#);
- iv) [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45](#), recante attuazione della [direttiva 2011/70/EURATOM](#), che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- v) [decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23](#), recante attuazione della [direttiva 2006/117/Euratom](#), relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
- vi) [regolamento \(Euratom\) 2016/52](#) del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il [regolamento \(Euratom\) n. 3954/87](#) del Consiglio e i [regolamenti \(Euratom\) n. 944/89](#) e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU [L 13 del 20.1.2016](#), pag. 2);
- vii) [regolamento \(Euratom\) n. 1493/93](#) del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU [L 31 dell'1.2.2002](#), pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

- i) [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag.

1); [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134](#), recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#), ai sensi dell'[articolo 14, comma 2, lettere a\), b\), g\), h\), i\) e p\)](#), della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#); [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135](#), recante disposizioni di attuazione del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'[articolo 14, comma 2, lettere a\), b\), n\), o\), p\) e q\)](#), della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#); [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136](#), recante attuazione dell'[articolo 14, comma 2, lettere a\), b\), e\), f\), h\), i\), l\), n\), o\) e p\)](#), della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#) per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) [regolamento \(CE\) n. 1069/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1774/2002](#) (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); [decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al [regolamento \(CE\) n. 1069/2009](#) recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1774/2002](#), e per la violazione delle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 142/2011](#) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. [regolamento \(UE\) 2017/625](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio ([CE\) n. 999/2001](#), (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) [n. 652/2014](#), (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) [n. 1/2005](#) e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le [direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE](#) e 97/78/CE e la [decisione del Consiglio 92/438/CEE](#) (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23](#), recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/625](#) in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, lettere f\) e i\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#); [decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24](#), recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 2017/625](#) in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'[articolo 12, comma 3, lettere h\) e i\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#); [decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27](#), recante disposizioni per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'[articolo 12, lettere a\), b\), c\), d\) ed e\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#); [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32](#), recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/625](#) ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, lettera g\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#);

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146](#), recante attuazione della [direttiva 98/58/CE](#) relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) [regolamento \(CE\) n. 1/2005](#) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e [93/119/CE](#) e il [regolamento \(CE\) n. 1255/97](#) (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); [decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151](#), recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1/2005](#) sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) [regolamento \(CE\) n. 1099/2009](#) del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); [decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

iv) [decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73](#), recante attuazione della [direttiva 1999/22/CE](#) relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26](#), recante attuazione della [direttiva 2010/63/UE](#) sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) [decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261](#), recante revisione del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191](#), recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207](#), recante attuazione della [direttiva 2005/61/CE](#) che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208](#), recante attuazione della [direttiva 2005/62/CE](#) che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

ii) [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191](#), recante attuazione della [direttiva 2004/23/CE](#) sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'[articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione

del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) [regolamento \(CE\) n. 141/2000](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); [decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279](#), recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124](#); [legge 10 novembre 2021, n. 175](#), recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), recante attuazione della [direttiva 2001/83/CE](#) (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; [articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

iii) [regolamento \(UE\) 2019/6](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la [direttiva 2001/82/CE](#) (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) [regolamento \(CE\) n. 726/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) [regolamento \(CE\) n. 1901/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il [regolamento \(CEE\) n. 1768/92](#), la [direttiva 2001/20/CE](#), la direttiva 2001/83/CE e il [regolamento \(CE\) n. 726/2004](#) (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) [regolamento \(CE\) n. 1394/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) [n. 726/2004](#) (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#); del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la [direttiva 2001/83/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) [regolamento \(UE\) n. 536/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la [direttiva 2001/83/CE](#) (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#), recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3](#); [decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52](#), recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'[articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3](#);

3. diritti dei pazienti di cui a: [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38](#), recante attuazione della [direttiva 2011/24/UE](#) concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; [decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50](#), recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal [decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6](#), recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante [codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#);

ii) [decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/770](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

iii) [decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/771](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

iv) [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146](#), recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, [97/7/CE](#), [98/27/CE](#), [2002/65/CE](#), e il Regolamento (CE) [n. 2006/2004](#);

v) [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#), recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del [testo unico bancario \(decreto legislativo n. 385 del 1993\)](#) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

vi) [decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21](#), recante attuazione della [direttiva 2011/83/UE](#) sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

vii) [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37](#), recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al [regolamento \(UE\) n. 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

ii) [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU [L 119 del 4.5.2016](#), pag. 1); [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#), recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).